



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CONCURSUALE**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici:

dott.ssa Ada Cappello	Presidente
dott.ssa Francesca Varesano	Giudice est.
dott. Massimo Capobianco	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il ricorso con cui CISERANI EMILIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha chiesto dichiararsi la propria liquidazione giudiziale;

vista la documentazione allegata al ricorso;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:

A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo la società debitrice ricorrente la propria sede legale in Livraga (LO), Via Delle Industrie n. 5;

B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e ha fornito prova di:

- di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000,00; in particolare, dal bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024 si evince l'esistenza di un attivo patrimoniale di € 1.282.923,00; dal bilancio di apertura della liquidazione volontaria al 21.09.2025 si evince l'esistenza di un attivo patrimoniale di € 931.192,00.

- di aver realizzato, in qualunque modo risulti nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad € 200.000,00; in particolare, dal bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024 si evince l'esistenza di un valore della produzione per complessivi € 1.514.103,00.

- di avere un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad € 500.000,00; in particolare, dal bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024 si evince l'esistenza di debiti complessivi pari ad € 1.206.823,00; dal bilancio di apertura della liquidazione volontaria al 21.09.2025 si evince l'esistenza di debiti complessivi per € 1.226.646,00;

C) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII, alla luce della posizione debitoria documentata dal debitore ricorrente e di quanto risultante dalle certificazioni rilasciate da Agenzia delle Entrate ed INPS;

D) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dall'esistenza di:

- esposizione debitoria di complessivi euro 1.226.646,00, superiore all'attivo patrimoniale rideterminato secondo i criteri della liquidazione volontaria (€ 931.192,00);

- cessazione dell'attività aziendale accompagnata dalla messa in liquidazione della società;

- chiusura dell'esercizio d'impresa al 31.12.2024 con una perdita di esercizio pari ad € 232,481,00, incrementata ad € 278.618,00 alla data della messa in liquidazione volontaria della società;

tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia un patrimonio sufficiente a soddisfare i propri creditori nell'ambito di una liquidazione volontaria;

PQM

visti gli artt. 2 e 121 CCII;

visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII;

DICHIARA

L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI

CISERANI EMILIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00675880157) con sede legale in Livraga (LO), Via Delle Industrie n. 5;

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Francesca Varesano;

NOMINA

curatore il dott. **Antonio Viola** che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;

FISSA

in data **18.06.2026 ore 12.00**

l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lodi, piano 4 scala A), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.

Così deciso in Lodi, il 18/02/2026

Il Giudice estensore

dott.ssa Francesca Varesano

Il Presidente

dott.ssa Ada Cappello